

N. R.G. 2016/7186



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7186/2016** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. POLIMENO  
CRISTINA e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. POLIMENO  
CRISTINA

ATTORE/I

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**DI FIRENZE COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** (C.F. 94252790483), con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA FRANCESCO e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 1 FIRENZEpresso il difensore avv. MASSIDDA FRANCESCO

CONVENUTO/I

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

TERZO CHIAMATO

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Claudia Polidori,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Ex art. 702 ter VI comma c.p.c.**

Con ricorso, xxxxxxxxxxxx, cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento emesso nella seduta del 9 novembre 2015, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Radicatosi il contraddittorio, la Commissione Territoriale di Firenze si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva.

Il ricorrente ha sostenuto in sede di audizione davanti alla Commissione, nonché nel ricorso introduttivo e nell'interrogatorio libero davanti al giudice, di aver lasciato il Gambia nell'aprile del 2014 non tollerando più le condizioni difficili di vita nelle quali veniva costretto a vivere e lavorare nei campi come uno schiavo. In particolare, lo stesso ha riferito di essere stato affidato quando era



piccolo, dopo la morte dei suoi genitori, ad uno zio il quale lo maltrattava, lo faceva sempre lavorare in quanto il ricorrente faceva parte di una famiglia di schiavi. Pertanto, decideva di fuggire dal proprio paese.

Il richiedente ha affermato, inoltre, di non voler più tornare nel proprio Paese non avendo più alcun riferimento familiare ed affettivo.

La Commissione ha ritenuto non credibile e non attendibile il racconto reso dal ricorrente in quanto estremamente generico ed incongruente. In particolare, ha ritenuto poco credibile la circostanza di essere stato costretto in condizione di schiavitù in quanto ha ritenuto che quanto riportato dal ricorrente non trovasse conferma nelle ricerche effettuate da cui risulta che in Gambia vi siano casi di lavoro coatto specialmente ai danni di donne e minori ma non ricollegabili alla discendenza e al nome "XXXXX".

**- Sul riconoscimento dello status di rifugiato.**

Ai sensi degli artt. 2 lett. e) 7 e 8 D.Lgs. 251/2007 il presupposto dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

In base all'art. 7 del suddetto decreto, ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di reati, crimini o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.



Ora dal punto di vista della verifica di credibilità del racconto, si deve dissentire dal giudizio della Commissione. Il ricorrente, nel corso della sua audizione, ha descritto la sua condizione di “schiavo” per essere stato affidato allo zio dopo la morte dei suoi genitori avvenuta quando lui era molto piccolo, in un ambiente sociale in cui la schiavitù era normalità, per cui anche le autorità sapevano e non si preoccupavano di intervenire.

E’ noto che nel mondo persistono diversi tipi di schiavitù e lavoro forzato. In africa il fenomeno è assai diffuso e il Gambia non è un’eccezione. Al contrario ci sono testimonianze assai simili a quelle del ricorrente che descrivono una realtà fatta di costrizioni e fatica, con famiglie di schiavi che hanno generato schiavi a loro volta costretti a lavorare a casa dei padroni fin da piccoli consapevoli che la loro vita non sarebbe mai cambiata.

Alla luce di quanto sopra, la vicenda personale narrata dal ricorrente deve giudicarsi credibile e l’attendibilità, nel complesso, non è minata dai passaggi messi in evidenza nel provvedimento impugnato, tenuto conto anche delle spiegazioni fornite.

In definitiva, sussiste un fondato timore per il ricorrente di essere perseguitato per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale in caso di rientro in Gambia, alla luce della sua condizione di schiavo, che, come detto, appare credibile alla luce della narrazione e del contesto di provenienza.

Va al riguardo tenuto presente che la definizione di “*particolare gruppo sociale*” ex art. 8 D.Lgs. 251/2007 (è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un’identità distinta nel paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante....”) si presta a ricomprendere l’individuazione, da parte della società, di una condizione di schiavo.

Inoltre, nulla questo sul fatto che la riduzione in schiavitù costituisce violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare, di un diritto per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’uomo (che rimanda all’art. 4, paragrafo 1, per cui “*Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù*”).

La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato deve, pertanto, essere accolta.

Occorre prendere in considerazione il fatto che il ricorrente è di giovane età e che nel proprio paese non ha più alcun legame affettivo ed, inoltre, occorre tener di conto del percorso di integrazione sul territorio italiano, come da documentazione prodotta in atti dalla difesa.

In considerazione della particolarità della materia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

Allo stato non si può procedere alla liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio in quanto il difensore si è riservato di depositare telematicamente sia l’istanza di liquidazione che il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.



**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando:

- **dichiara** compensate le spese di lite;
- **dispone** che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alle parti.

**SI COMUNICHI.**

Firenze, 15 maggio 2018

Il Giudice  
Dott. Claudia Polidori

